



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.842 del 05.08.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Bagnoli n. 660. ID.296 /25

IL SINDACO

Considerato lo sciame sismico iniziato il giorno 13.03.2025 alle ore 1:25 e caratterizzato da eventi sismici di particolare intensità (magnitudo massima $M_d = 4.6 \pm 0.3$);

Premesso che il personale del Comando Provinciale dei VVF di Napoli è intervenuto presso l'edificio in via Bagnoli 660, scala C, 2° piano, int. 5 ed ha comunicato, quali "Urgenti misure di tutela da adottare": *"inibizione utilizzo balcone lato bagno, fino a rimozione del pericolo; immediata rimozione dello scaldabagno."*

Il Servizio Protezione Civile (diffide Pg. 024849472025 e Pg. 0293301/2025), ha effettuato sopralluogo presso l'edificio in via Bagnoli 660 ed ha constatato: *"buca con vuoto sottostante accosto tombino fognario nell'ex androne con accesso al civ. 558 di Via Bagnoli, chiuso con cancello metallico, fabbricato residenziale privato in parte di proprietà comunale con accesso principale dal civ. 660 di Via Bagnoli."*

Il Servizio Sicurezza Abitativa, con diffida PG/2025/0257191 e con diffida PG/2025/0265264 a seguito del fonogramma dei VVF in cui si rilevava pericolo per la privata incolumità causato dalla presenza di scaldabagno installato su balcone di pertinenza dell'int.5 2° piano, scala C, ha disposto: *"a scopo cautelativo non praticare e far praticare "ad horas" il balcone su cui è installato lo scaldabagno rappresentante pericolo di pertinenza dell'int. 5, 2° piano sc. C, fino all'esecuzione delle immediate misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici e/o opere di manutenzione con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo."*

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati

Tanto premesso,

Il Dirigente

ORDINA

Al Condominio di via Bagnoli n.660, in persona dell'amministratore omissis:

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" il balcone su cui è installato lo scaldabagno rappresentante pericolo, di pertinenza dell'int. 5, 2° piano scala C,
- non praticare né far praticare l'ex *androne con accesso dal civ. 558* di via Bagnoli civ. 558 fino ad eliminato pericolo. eliminare il pericolo esistente derivante dal dissesto localizzato nell'androne di Via Bagnoli civ. 558,
- ad effettuare le immediate misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone e e l'integrità dei beni, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici e/o opere di manutenzione con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi in ottemperanza al *Regolamento edilizio* e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.